

P.S.R. PER L'UMBRIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 10.1, TIPOLOGIA DI INTERVENTO 10.1.1 "RISPETTO DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA". AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO. ANNUALITÀ 2021.

**Articolo 1
(Finalità dell'intervento 10.1.1)**

L'agricoltura integrata è un sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

L'intervento 10.1.1 pertanto, mediante l'adozione di disciplinari di produzione integrata, si prefigge di incentivare l'impiego di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale, riducendo il livello di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli input di origine agricola. I vantaggi ambientali conseguibili consistono nell'aumento della sostanza organica a seguito dell'adozione di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale nonché nella diminuzione dell'impatto negativo dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti chimici sull'operatore, sul consumatore e sull'ambiente in genere.

Il presente avviso è attivato sotto condizione, nelle more dell'accoglimento da parte della Commissione europea, delle modifiche del PSR 2014/2020 per l'Umbria sulla base del quadro normativo comunitario di cui al Reg. (UE) n. 2220/2020 (regolamento di transizione).

**Articolo 2
(Definizioni)**

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici facenti parte della SAU, ricadenti nel territorio regionale.

2. Imprenditore agricolo

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e ss.mm.ii. "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

3. Superficie agricola utilizzata (SAU)

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

4. Unità Bestiame Adulto (UBA)

Per il calcolo delle UBA possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 808/2014, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:

SPECIE ANIMALI	UB/capo
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni ed equidi di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici >50 Kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

5. Impegni di base da rispettare (baseline)

I beneficiari devono garantire il rispetto, sull'intera superficie aziendale, della condizionalità e dei requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari nonché i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente.

Condizionalità

Il regime di condizionalità è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso prevede una serie di norme fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute animale, salute delle piante e benessere degli animali (Criteri di Gestione Obbligatorie – CGO) e buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno (BCAA), che le aziende agricole devono rispettare per poter accedere ai pagamenti diretti di cui al Reg. 1307/2013 e ad alcuni pagamenti dello sviluppo rurale di cui al Reg. 1305/2013. L'inosservanza di tali norme comporta l'attivazione di un meccanismo sanzionatorio.

Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti

Per "requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti" si intendono i connessi obblighi di baseline (condizionalità, requisiti minimi, ecc.) e specificatamente:

- Realizzazione/adequamento dei contenitori (vasche/platee) per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati ed eventuale ripristino delle condizioni di impermeabilità, eliminando le perdite e le cause che le hanno generate;
- Possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa o semplificata;
- Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti (PUA)
- Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti a norma della direttiva 91/676/CEE, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime;
- Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati.

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

Per "requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari" si intendono i connessi obblighi

di baseline (condizionalità, requisiti minimi, ecc.) e specificatamente:

- Controllo e verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016). L'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data;
- Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.).
- Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015) e dal 26/11/2015 possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari;
- Divieto dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

Mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Riguarda ogni attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari

Attività minima

Il criterio si applica a tutte le superfici agricole mantenute naturalmente (es. prati e pascoli permanenti) e consiste nell'obbligo di effettuare almeno uno sfalcio l'anno o garantire un pascolamento di durata complessiva di almeno 60 giorni e con densità minima di 0.05 UBA per ettaro all'anno di pascolo permanente.

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità e dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, si rimanda alla seguente normativa di riferimento

- D.M. prot. n. 2588 del 10 marzo 2020 concernente "*Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*" che continua ad essere il provvedimento di riferimento nazionale (come specificato nella circolare Mipaaf DISR03 n. 91426 del 24/02/2021)
- normativa regionale: DGR n. 585/2020 e s.m.i

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime si rimanda al DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 e alle disposizioni dettate dall'OP Agea.

6. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1° dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalla sottomisura 10.1, tipologia di intervento 10.1.1 del PSR 2014/2020.

Ogni richiedente l'aiuto, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ha l'obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al

presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola; le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici. Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rimanda al paragrafo 5 "*Costituzione/Aggiornamento del fascicolo aziendale*" della circolare Agea - Istruzioni operative n. 13 del 19 febbraio 2021 e ss.mm.ii.

7. Fascicolo domanda

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale) atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore Agea.

8. Soggetti autorizzati

Sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 1583 del 28/12/2017, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

9. Disciplinare di produzione integrata

Per disciplinare di produzione integrata si intende l'insieme delle prescrizioni in ordine alle pratiche e tecniche di coltivazione che devono essere osservate per ciascuna coltura agraria (avvicendamento, fertilizzazione, irrigazione, impiego di prodotti fitosanitari, ecc.) nella Regione Umbria, nel rispetto delle linee guida nazionali di cui al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) istituito con legge n. 4 del 03 febbraio 2011. Tali disciplinari, sono consultabili sul sito internet della Regione Umbria, dove è possibile scaricare i testi in vigore per la campagna agraria 2020-2021, relativamente alle sezioni "pratiche agronomiche" (D.D. n. 2077 del 05/03/2021) e "difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" (D.D. n. 2306 del 15/03/2021).

10. Superficie Oggetto di Impegno (SOI)

Si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.

Per l'individuazione delle superfici eleggibili all'aiuto sono prese a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Articolo 3 (Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità)

1. Beneficiari

Gli aiuti previsti dal presente avviso sono accordati agli Imprenditori agricoli singoli o

associati ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

2. Condizioni di ammissibilità

Per l'individuazione delle superfici eleggibili all'aiuto sono prese a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Ai fini del presente bando il possesso/detenzione dei terreni da assoggettare agli impegni, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà (anche in comunione dei beni), affitto, usufrutto, comodato e concessione da enti pubblici, fin dal momento dell'assunzione dell'impegno e, di norma, di durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo (impegno quinquennale).

L'esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dalla tipologia di intervento.

Pertanto, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata. I contratti di affitto, di comodato e le concessioni da enti pubblici, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda, e devono essere presenti nel fascicolo aziendale validato fin dalla data di presentazione della domanda, debitamente protocollati, in conformità alle norme emanate da AGEA sulla corretta gestione dei fascicoli.

In attuazione delle disposizioni impartite da AGEA, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l'effettiva sussistenza del contratto verbale. Anche per i contratti di comodato e per le concessioni da enti pubblici si applicano le disposizioni previste da AGEA.

Nei casi di comproprietà deve essere rilasciata una dichiarazione da almeno uno dei comproprietari, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che esprima il consenso alla conduzione della superficie oggetto di contratto, da parte di tutti i comproprietari. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere protocollate nel fascicolo aziendale.

In presenza di contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici, con scadenza durante il periodo d'impegno quinquennale, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzione di continuità), e registrarli a termini di legge.

Tuttavia, ai fini del presente avviso, il nuovo contratto deve essere registrato entro la data di presentazione della domanda di pagamento immediatamente successiva.

I contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di pagamento relativa all'ultima annualità, dovranno essere registrati e protocollati nel fascicolo aziendale antecedentemente alla scadenza dell'impegno quinquennale, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

Fermo restando la validità del fascicolo quale strumento contenente tutta la documentazione probante la consistenza aziendale dell'impresa agricola, è data facoltà al responsabile del procedimento richiedere al beneficiario ogni documentazione che possa essere ritenuta utile ai fini del buon esito istruttorio della domanda di sostegno e/o di pagamento.

Qualora il beneficiario non provveda alla presentazione della documentazione richiesta nei termini indicati, la domanda sarà considerata inammissibile e il beneficiario decade dai benefici richiesti.

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno devono:

- Essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) con codice Ateco agricolo;
- Possedere una partita IVA con codice di attività agricolo;
- Essere in possesso di un'azienda con una superficie minima ammissibile all'impegno (SOI) \geq ad un ettaro.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (almeno 5 anni), pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle norme di gestione delle domande di pagamento.

Sono ammissibili al sostegno le superfici facenti parte della SAU ricadente nella Regione Umbria, registrate nel fascicolo aziendale e investite con colture i cui codici colturali sono elencati nell'allegato 1 al presente avviso.

Ai fini della determinazione dell'aiuto spettante, sulla stessa superficie è concesso un unico pagamento ad annualità, prendendo a riferimento la sola coltura principale (coltura presente da 01 aprile al 9 giugno, come da circolare Agea ACIU 2014 n. 702).

3. Uso oggettivo

La circolare Agea prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017 prevede che le superfici coltivate, che godono delle seguenti caratteristiche:

- ricadono su superfici contigue all'isola aziendale;
- hanno un'occupazione del suolo analoga alla copertura vegetale della superficie contigua;
- sono nel limite del 2% (e al massimo 1 ettaro) dell'isola aziendale della quale si precisano le dimensioni;

possono essere inserite nei fascicoli aziendali nel limite delle superfici effettivamente coltivate e non dichiarate da altro agricoltore con l'indicazione di "**uso oggettivo**".

Dichiarando l'uso oggettivo, l'agricoltore è esonerato dall'obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione, ma i riferimenti catastali delle particelle sulle quali si estende l'isola entrano a far parte della consistenza territoriale aziendale dell'agricoltore.

Tali informazioni saranno utilizzate ai fini dei controlli di ammissibilità per i pagamenti.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità.

4. Condizioni di inammissibilità

Ai fini del presente bando, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento conseguenti ad impegni che ottemperano al greening (articolo 43 del Reg. 1307/13) e al pagamento accoppiato (articolo 52 del Reg. 1307/13) e contemporaneamente ad impegni agroambientali, non sono eleggibili agli aiuti le superfici classificate "Aree di interesse ecologico" (EFA) nel piano colturale aziendale.

Pertanto, in considerazione del fatto che il rischio di doppio finanziamento sussiste solo per le superfici che concorrono alla componente EFA del greening, le aziende con una superficie superiore a 15 ettari di seminativo che si avvalgono della condizione di cui al comma 11 dell'articolo 43 del Regolamento 1307/2013, sono tenute, in fase di aggiornamento del fascicolo aziendale propedeutico alla presentazione della domanda unica, ad indicare le superfici/elementi EFA necessarie a soddisfare tale obbligo.

Le superfici ad EFA, ancorché non beneficino degli aiuti previsti dalla tipologia di intervento 10.1.1, sono comunque assoggettate al rispetto degli impegni.

Articolo 4 (Impegni)

1. Dichiarazioni ed impegni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2020 n. 2588, recante disposizioni circa la condizionalità e le riduzioni ed esclusioni;
- di essere a conoscenza che la concessione e l'erogazione degli aiuti potranno essere effettuati solo in presenza di sufficiente disponibilità finanziaria delle risorse del PSR e che, nel caso di indisponibilità di risorse finanziarie, il richiedente non può rivendicare nulla nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea;
- di essere consapevole che la concessione e l'erogazione degli aiuti del presente avviso pubblico sono comunque subordinati all'approvazione da parte dei competenti servizi comunitari, delle modifiche del PSR 2014/2020 per l'Umbria sulla base del quadro normativo comunitario definito dal Reg. (UE) n. 2220/2020 (regolamento di transizione);
- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione da parte dei competenti servizi comunitari delle sopra citate modifiche del PSR;

Per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di sottoscrizione della stessa;

Per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

Al fine di favorire il ricorso all'arbitrato, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzione delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare".

Le aziende beneficiarie della tipologia di intervento 10.1.1 "Rispetto dei disciplinari di produzione integrata", hanno l'obbligo di aderire al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) di cui al DM dell'8 maggio 2014, attuativo della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, adottando, sull'intera SAU aziendale ricadente nel territorio della Regione Umbria, le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione, per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti.

Ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento CE 1305/2013, gli impegni assunti dal richiedente nell'ambito della tipologia di intervento 10.1.1, devono essere riferiti, per tutta la loro durata, alle stesse particelle iniziali che hanno beneficiato del sostegno, pena l'applicazione delle esclusioni e riduzioni previste.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e specificate dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

Sono altresì soggette alle penalizzazioni derivanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale, le violazioni riscontrate su superfici ad impegno e non oggetto di richiesta di premio (non facenti parte della SOI aziendale).

2. Decorrenza e durata degli impegni

Conformemente all'art. 7, comma 2 del Reg. (UE) n. 2220/2020 i nuovi impegni, decorrenti dal 31 dicembre 2021 hanno una durata quinquennale e terminano il 30 dicembre 2026. Tale durata è giustificata dalla natura dell'impegno rotazionale previsto dai disciplinari di produzione integrata della Regione Umbria che obbliga i beneficiari ad effettuare un avvicendamento colturale di almeno tre colture nell'arco di 5 anni, garantendo maggiori benefici in termini di obiettivi climatico-ambientali perseguiti dalla sottomisura 10.1.

3. Cause di esonero dagli impegni

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) Decesso del beneficiario;
- b) Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) Calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) Epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) Esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per il periodo durante il quale si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

4. Cambio beneficiario

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentrante, ha l'obbligo di mantenere gli impegni assunti dal cedente in termini di:

- conduzione dei terreni senza soluzione di continuità;
- aver assunto alla data di subentro i requisiti di ammissibilità previsti nella domanda di sostegno in merito all'iscrizione in camera di Commercio e Agenzia dell'Entrate per attività agricola;
- aderire contestualmente al sistema SQNPI entro il termine 60 giorni dalla data di avvenuta variazione della conduzione. Nel caso in cui si ravvisasse il rischio di incorrere nel superamento del suddetto termine di scadenza, per comprovate motivazioni, la domanda di subentro potrà essere accolta a condizione che l'Organismo di Controllo (ODC) attesti che il rispetto degli impegni dei disciplinari sia avvenuto senza soluzione di continuità, assicurando, la conformità con apposito attestato.

Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" inviando il modello di subentro predisposto dalla Regione sottoscritto da entrambi i soggetti (cedente e subentrante) con indicazione degli estremi della domanda, della data di subentro e della superficie oggetto di subentro, indicando le particelle oggetto di impegno trasferite nel subentro. In caso di subentro totale è sufficiente indicare il totale della SOI trasferita collegata alla specifica domanda del cedente.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione totale o parziale di azienda. Pertanto, fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, ai sensi degli articoli 3 e 15 del regolamento UE 809/2014 e s.m ed int., è consentito apportare modifiche alla domanda stessa. L'agricoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno, non potrà a sua volta cedere l'impegno assunto, pena l'applicazione delle penalizzazioni previste, le quali avranno effetto anche sull'azienda cedente.

L'agricoltore che ha ceduto gli impegni ad un'altra azienda, qualora rientri in possesso delle superfici precedentemente cedute (invalidazione dei rogiti, rescissione di contratti di affitto, scadenza di contratti non rinnovati, ecc.) potrà riassumere in proprio l'impegno ceduto a condizione che lo stesso non abbia subito interruzioni.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentrante, una volta acquisito a sistema da parte della Regione il subentro per la continuità degli impegni, dovrà effettuare la nuova domanda di Cambio beneficiario (CB) sul portale SIAN secondo le disposizioni delle Circolari Agea prevista in ordine alle procedure di presentazione delle domande di conferma e pagamento.

La nuova domanda dovrà possedere le condizioni di ammissibilità alla tipologia di intervento originario, assunto con la domanda di sostegno.

Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

5. Liquidazione dell'aiuto

La liquidazione dell'aiuto è concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

Tuttavia, a tutti i beneficiari che hanno presentato la domanda di pagamento, può essere corrisposto un anticipo fino al 75% dell'aiuto spettante, da erogarsi dal 16 ottobre al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013), salvo diverse disposizioni impartite con specifici provvedimenti comunitari, nazionali o regionali.

6. Clausola di revisione

I pagamenti per il rispetto degli impegni della tipologia di intervento 10.1.1, indennizzano gli obblighi che eccedono i pertinenti criteri o requisiti obbligatori stabiliti dalla condizionalità (CGO e BCAA) e dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ogni altra specifica norma obbligatoria nazionale nonché delle eventuali

pratiche agricole consuete.

Qualora si verificano modifiche degli impegni obbligatori sopra richiamati, il beneficiario, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è tenuto al rispetto di tale adeguamento.

Tale clausola di revisione contempla, altresì, gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Se l'adeguamento, che può comportare anche una revisione degli aiuti, non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico dell'eventuale periodo di programmazione successivo, sono inoltre oggetto della clausola di revisione gli impegni, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso (2014/2020).

Qualora durante il periodo di impegno si sia verificato un cambio beneficiario totale o parziale, a partire dall'annualità successiva alla presentazione della domanda di cambio beneficiario stessa, le domande saranno trattate singolarmente e i beneficiari (cedente e subentrante) potranno avvalersi delle disposizioni previste all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013 indipendentemente dalle opzioni esercitate dal cedente o dal subentrante.

7. Trasformazione di impegni e Sostituzione di impegni

Durante il periodo d'impegno non è consentito avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 14, comma 1 e dall' art. 15 comma 3 del Reg. UE n. 807/2014).

8. Formazione

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni agroambientali, il beneficiario o persona alla quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale, durante i primi due anni di impegno, dovrà frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, testimoniato da un attestato di partecipazione. Nei successivi anni di impegno l'attività agricola dovrà essere affiancata da un'attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate agli impegni da parte dell'agricoltore. Tale attività deve iniziare al più tardi entro il terzo anno di impegno e terminare non oltre il quarto anno.

Nel caso la gestione delle attività aziendali sia affidata a persone (addetti) diverse dai titolari/beneficiari o dai legali rappresentanti delle aziende, la dimostrazione dell'affidamento deve essere supportato da un rapporto negoziale stabile (ancorché non continuativo) che dimostri l'effettivo affidamento da parte del titolare o legale rappresentante, delle decisioni gestionali conseguenti (ad esempio: contratto, lettera di affidamento o altra documentazione equipollente).

Qualora durante il periodo vincolativo si verifichi una condizione di subentro nel mantenimento degli impegni, il subentrante è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti entro l'annualità di domanda, successiva al subentro e l'attività di aggiornamento/tutoraggio della durata di 20 ore entro la quarta annualità di impegno.

Il cedente è esonerato dall'obbligo della formazione (corso di 15 ore) qualora il subentro avvenga nel primo anno di impegno; lo stesso è altresì esonerato dall'attività di aggiornamento/tutoraggio nel caso il subentro avvenga entro il terzo anno di impegno.

Nel caso in cui il subentro avvenga nell'ultimo anno di impegno, il subentrante è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione in questione.

Il subentrante è inoltre esonerato dall'obbligo dell'attività di aggiornamento/tutoraggio, qualora il subentro avvenga negli ultimi due anni di impegno.

Il beneficiario per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento/tutoraggio potrà avvalersi dei benefici previsti dalle misure 1 e 2 del PSR 2014/2020.

Al fine di armonizzare l'attività formativa di cui sopra, di seguito sono elencati gli argomenti minimi che dovranno essere oggetto dei programmi dei corsi:

1. L'intervento 10.1.1 "produzione integrata (PI)" opportunità e base normativa
2. La gestione del suolo e l'uso dell'acqua nella PI
3. La fertilizzazione nella PI
4. La difesa delle colture e l'uso delle macchine irroratrici nella PI
5. Gli impegni rafforzativi della PI

Ai fini del presente avviso, l'obbligo della frequenza da parte del beneficiario, o da persona alla quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale, di un corso di formazione professionale della durata di 15 ore, sulle tematiche sopra richiamate, è assolto qualora tale corso, attestato da apposito certificato di partecipazione, sia stato frequentato successivamente al 2015.

Resta invariato l'obbligo a svolgere un'attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate agli impegni da parte dell'agricoltore. Tale attività deve terminare non oltre il quarto anno di impegno.

9. Combinazione e compatibilità degli impegni

Ai fini del presente bando, sulla medesima superficie, gli impegni dell'intervento 10.1.1 sono combinabili solo con quelli della misura 13.

Nei termini di quanto stabilito dal regolamento 1305/13 e per un'effettiva realizzazione della complementarietà fra i diversi regimi di aiuto, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento, qualora l'agricoltore benefici di aiuti correlati ad interventi con finalità ambientali conseguenti alla partecipazione a specifici programmi operativi di Organizzazioni dei Produttori del settore ortofrutticolo e olivicolo, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 la superficie interessata a tali interventi è esclusa dagli aiuti previsti per la dell'intervento 10.1.1.

Articolo 5 (Modalità di presentazione delle domande)

1. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA nel portale SIAN (www.sian.it).

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del bando e non oltre la data del **17 maggio 2021**, salvo eventuali proroghe dettate dalla normativa comunitaria, sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, una volta rilasciate a sistema nel portale SIAN devono essere presentate alla Regione Umbria, corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio via PEC a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it entro e non oltre il 15 settembre 2021.

Il mancato invio via PEC della domanda di pagamento entro i termini stabiliti comporta l'irricevibilità della domanda stessa.

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della stessa.

Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sull'intervento 10.1.1.

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario

non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo. In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

Per la compilazione delle domande di sostegno di cui al presente avviso pubblico, devono essere utilizzati esclusivamente i codici "intervento" riportati al successivo articolo 18, selezionabili tramite l'opzione "Rif. dom di Sostegno 2018-2019-2020 - 2021" L'errata indicazione comporta la non ammissibilità della domanda.

2. Conservazione delle domande di sostegno

In relazione alle modalità di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1. (esclusivamente nel formato elettronico) ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.

Il "fascicolo domanda" deve contenere la domanda debitamente sottoscritta e i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarati in domanda.

Resta inteso che la mancata sottoscrizione entro i termini stabiliti, comporta l'inammissibilità della domanda telematica con conseguente recupero delle somme già eventualmente erogate, ivi comprese quelle corrisposte a titolo di anticipazione.

3. Domande di pagamento

Ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013, durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare domande di pagamento annuali.

Quale soggetto competente, le disposizioni inerenti alle modalità di presentazione, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propria circolare.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda di adesione al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)

I beneficiari della tipologia di intervento 10.1.1 "Rispetto dei disciplinari di produzione integrata", hanno l'obbligo di aderire al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) per l'intero periodo di durata degli impegni di PSR. L'adesione e le successive conferme annuali sono effettuate tramite il sistema informativo nazionale di produzione integrata al seguente indirizzo web: <https://www.reterurale.it/produzioneintegrata>

I termini di presentazione delle domande di adesione e di conferma annuale sono fissati al **15 maggio** di ciascun anno di impegno, fatte salve eventuali variazioni del suddetto termine stabilite dalla Regione.

Le adesioni al SQNPI relative alle domande di sostegno di cui al presente avviso devono essere rilasciate nel portale della Rete Rurale con data di protocollo compresa tra il 1° gennaio e il 15 maggio 2022.

Al fine di evitare possibili anomalie bloccanti nei pagamenti, la domanda di adesione SQNPI (sia prima adesione che aggiornamento annuale) deve sempre fare riferimento, in fase di compilazione, alla corrente campagna di pagamento (2022, primo pagamento). In caso di errato rilascio, cioè se è stata compilata una domanda di adesione SQNPI con data di rilascio antecedente il 1° gennaio 2022, questa domanda va annullata e ripresentata come nuova adesione e non come rettifica che rimarrebbe invece collegata alla stessa domanda iniziale con data di rilascio errata.

Il soggetto aderente dovrà indicare nella domanda di adesione, l'Organismo di Controllo (OdC) prescelto, quale soggetto terzo indipendente che effettua le ispezioni aziendali ed i controlli del rispetto degli impegni, fermo restando che la mancata presentazione della domanda di adesione iniziale o di conferma annuale comporta l'applicazione delle riduzioni

ed esclusioni previste dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Lo stesso OdC rilascia al termine del controllo un'apposita attestazione di conformità agro-climatico-ambientale (ACA) valida ai fini del pagamento del premio. Ulteriori informazioni possono essere acquisite scaricando il documento "SQNPI – Modalità di adesione e gestione del sistema di qualità dei produzione integrata" al seguente indirizzo web: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22126>.

Articolo 6

(Criteri di selezione delle domande)

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dalla tipologia di intervento 10.1.1 non si prevedono criteri di selezione.

Tuttavia, in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, saranno applicate procedure di selezione in relazione al maggior vantaggio ambientale atteso e specificatamente:

Criteri di selezione	Punteggi
Maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione (massimo punti 50)	
SAU aziendale regionale assoggettata agli impegni ricadente in ZVN	Un punto per ettaro di superficie
Maggiori benefici ambientali determinati sulla base della maggiore superficie assoggettata all'impegno (massimo punti 50)	
SOI regionale richiesta a premio con la domanda di sostegno.	0,2 punti per ettaro di superficie

Articolo 7

(Istruttoria delle domande)

1. Domande di sostegno

L'istruttoria delle domande di sostegno è di competenza della Regione Umbria la quale delega AGEA allo svolgimento di una prima fase di "istruttoria automatizzata".

L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni.

Qualora l'esito di tale verifica non riscontra dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa.

Viceversa, qualora l'esito dei controlli automatizzati sia negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie conseguenti ad "errori palesi" sanabili mediante specifica procedura presente nel portale SIAN (correttiva), la domanda sarà istruita in modalità "manuale" da parte della Regione Umbria.

Nel successivo articolo 9 sono definite le specifiche inerenti le possibili fattispecie di errore palese e le modalità di applicazione.

L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:

- a) Acquisizione delle domande nel formato elettronico.
- b) Verifica della ricevibilità che consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal bando.
- c) Verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

A termine dell'istruttoria viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione.

Nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati a seguito di istruttoria "manuale" emergano difformità, infrazioni o anomalie, il Dirigente del Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" o per esso il responsabile del procedimento, dovrà darne comunicazione, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, al beneficiario inadempiente. A quest'ultimo è data la possibilità di presentare ricorso entro

10 giorni, inviando al Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90.

Il Dirigente del Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari", valutate le eventuali controdeduzioni presentate adotta specifico provvedimento in ordine ad eventuali prescrizioni, all'avvio del procedimento di decadenza, ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili come segue:

- Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

2. Domande di pagamento

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- A stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- Ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- All'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- Alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- Al pagamento dell'aiuto.

Gli aiuti saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti alle domande annuali di pagamento, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propri provvedimenti.

Articolo 8 (Riduzioni ed esclusioni)

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dall'intervento 10.1.1 del PSR dell'Umbria 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale (DGR n. 675/2020 e s.m.i.), applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 9 (Correzione di errori palesi)

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti l'intervento oggetto del presente avviso, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni stabilite dalla DGR n. 657 del 21 maggio 2015 che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi, per le domande di sostegno la Giunta Regionale, con la DGR sopra richiamata, ha individuato possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. Problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN;

2. Conto corrente errato;
3. Errori di "rovescino" nei numeri;
4. Data di inizio e/o di fine impegno errati;
5. Informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. Supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. Utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. Informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi;
9. Particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;

Per l'erogazione dell'aiuto, in relazione al fatto che la titolarità giuridica della domanda di pagamento è in capo all'OP AGEA, nelle more delle nuove istruzioni sull'errore palese da parte dell'OP, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni che lo stesso OP ha impartito con:

- Circolare "ACIU.2008.0083 dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande conferma impegni misure agro-ambientali";
- Circolare N. 27589 /UM del 15 gennaio 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali";
- Circolare ACIU. 2012.366 del 7 settembre 2012. Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese";

e con altre disposizioni che lo stesso Organismo Pagatore riterrà di emanare.

Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- Numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- Descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- Eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese sono comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. Gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. Gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. La domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad

esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);

4. La parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

Articolo 10 (Area di intervento)

Per l'annualità 2021 (impegno decorrente dal 31/12/2021), l'intervento 10.1.1 è attuato su tutto il territorio regionale.

Articolo 11 (Pianificazione finanziaria)

Per le domande di sostegno a valere sull'intervento 10.1.1 del PSR 2014/2020, annualità 2021 (impegno decorrente dal 31/12/2021), le risorse disponibili in esito all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al PSR 2014/2020 ammontano ad €. 500.000,00 (spesa pubblica), oltre ad eventuali economie provenienti da bandi emanati negli anni precedenti, fermo restando la durata quinquennale degli impegni.

Questa dotazione finanziaria garantisce la copertura fino al 2023. Il pagamento degli aiuti oltre tale termine resta comunque subordinato, nel se, nel come e nel quando, alle eventuali norme di transizione che saranno emanate dalla Commissione Europea, nonché alle disposizioni del nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2023/2027;

Articolo 12 (Procedimento domande di sostegno)

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e ss.mm.ii. il procedimento amministrativo relativo alla domanda di sostegno ha una durata di 180 giorni. Esso ha inizio con la fase "verifica ricevibilità e completezza delle domande" e termina con la fase di "notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate"

Tale termine potrà essere derogato per l'acquisizione degli elementi necessari ad escludere il doppio finanziamento, (articolo 21 del regolamento (UE) n.1307/2013), risultanti dalla conclusione dell'istruttoria della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, o a seguito di specifiche disposizioni impartite dall'O.P. AGEA.

La durata del procedimento potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

Sono di competenza del Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" della Giunta regionale, Sezione "Interventi agricoli a favore dell'ambiente e del clima", il cui responsabile è individuato quale soggetto responsabile del procedimento, le seguenti attività:

- Ricevibilità delle domande di sostegno o irricevibilità;
- Istruttoria domande di sostegno e ammissibilità agli aiuti o inammissibilità;
- Declaratorie di inammissibilità o irricevibilità e comunicazione al beneficiario;

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e ss.mm.ii., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 13 (Criteri di ammissibilità)

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento 10.1.1, del PSR 2014/2020 i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, con una superficie minima assoggettata all'impegno (SOI) almeno pari ad un ettaro.

Articolo 14 (Disposizioni)

Per quanto attiene l'intervento 10.1.1 del PSR per l'Umbria 2014/2020, le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte del Dirigente del Servizio

“Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile”, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell’amministrazione regionale, dell’OP AGEA o della Commissione UE.

Articolo 15 **(Informativa sul trattamento dei dati personali)**

Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” ed ai sensi del D.lgs 196/2003 coordinato con il D.Lgs 101/2018 si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al presente Avviso pubblico.

1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email:

infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it;

Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art.13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679): Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3) Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1,lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento: La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche . Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere pubblico
- esecuzione di un obbligo legale

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi di attuazione, gestione, controllo, monitoraggio e valutazione del PSR 2014/2020 ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 ed in particolare, degli obblighi di cui ai titoli VI e VII. I dati, possono anche essere utilizzati per finalità di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l’anonimato statistico.

4) Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679):

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono i dati comuni e dati giudiziari (art. 10 del GDPR);

5) Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679): Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia obbligatorio determina l’impossibilità di portare a termine la compilazione della domanda. Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia facoltativo non pregiudica il completamento della procedura di compilazione ed invio della domanda.

6) Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679): All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Sviluppo rurale ed Agricoltura sostenibile All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

7) Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative:

- Reg. (UE) 1303/2013, ai sensi del quale le informazioni saranno conservate per almeno 10 anni dieci anni dal pagamento finale al beneficiario.

8) Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679): Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo.

Articolo 16 (Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Le aziende aderenti all'intervento 10.1.1 devono adottare sull'intera SAU aziendale ricadente nel territorio regionale le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione, per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti. Tali Disciplinari sono redatti conformemente alle "Linee guida nazionali per la P.I." approvate ai sensi della legge n. 4 del 3/2/2011 che, tra l'altro, istituisce il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (S.Q.N.P.I.)

Durante il periodo di impegno le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti tecnici dei (DPI) i quali sono redatti e aggiornati dall'amministrazione regionale con specifico provvedimento.

Tali disciplinari sono consultabili sul sito internet della Regione Umbria.

Qualora il titolare dell'azienda intenda praticare colture non ricomprese nei disciplinari regionali, prima dell'introduzione della nuova coltura, deve presentare alla Regione Umbria, Servizio "Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli" una proposta tecnica di disciplinare, inerente il metodo di produzione integrata.

Tale proposta, che deve avere come riferimento le linee guida nazionali, agronomiche e di difesa fitosanitaria, è sottoposta all'esame dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata" (OTS) di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4890 del 8 maggio 2014 per la sua approvazione o meno. Solo in caso di esito positivo, la coltura oggetto di proposta di disciplinare potrà essere coltivata sulle superfici ad impegno a decorrere dall'inserimento nei disciplinari di produzione integrata della Regione Umbria.

Qualora la proposta è congruente con i DPI di altre regioni che abbiano ottenuto il parere di conformità alle linee guida nazionali da parte dell'OTS sopra richiamato, l'azienda limitatamente all'annualità oggetto di richiesta, potrà coltivare la coltura in questione rispettando le prescrizioni tecniche della stessa proposta.

Di seguito viene riportata, per gruppi omogenei, la sintesi delle norme di produzione integrata contenute nei DPI della Regione Umbria che i beneficiari dell'intervento 10.1.1 sono tenuti a rispettare.

1) RegISTRAZIONI

Ai fini dell'evidenza dell'applicazione delle norme contenute nei disciplinari di produzione integrata della regione Umbria, le aziende aderenti alla tipologia di intervento 10.1.1 sono obbligate alla tenuta del registro aziendale elettronico sul quale vanno annotate, per ogni coltura:

- le operazioni colturali e di magazzino;
- gli impieghi e gli acquisti dei concimi e dei prodotti fitosanitari,
- gli interventi irrigui eseguiti (data e volume di irrigazione e dati di pioggia).

Tutte le operazioni eseguite vanno annotate nel rispetto della seguente tempistica:

- le operazioni effettuate a partire dall'inizio della campagna agraria (11 novembre) comprese le eventuali operazioni preparatorie antecedenti la data dell'11 novembre e fino al 31 marzo, vanno registrate entro e non oltre il 30 aprile
- le operazioni svolte a partire dal 1° aprile della campagna agraria in corso devono essere registrate entro i 30 giorni successivi all'esecuzione.

Ai fini della verifica dei tempi di registrazione l'azienda tiene comunque evidenza oggettiva delle operazioni svolte, quali: registrazioni riportate su documenti cartacei, e-mail riferite a trattamenti svolti o altre operazioni colturali, fermo restando che in caso di controllo da parte dell'ODC tutte le operazioni eseguite fino alla data del controllo devono essere inserite nel registro aziendale elettronico, unico strumento valido per la verifica del rispetto degli impegni. Fatti salvi i casi debitamente giustificati e ritenuti congrui da parte degli ODC, dalla data del controllo non saranno consentite registrazioni di operazioni eseguite prima del controllo stesso.

La regione Umbria ha messo a disposizione delle aziende interessate uno specifico applicativo informatico: Global Information for Agricultural System (GIAS), presente nel portale: <https://sqnpi.regione.umbria.it/AgronicaAgenda/index.aspx>;

Le credenziali di accesso al portale possono essere richieste compilando l'apposito modello scaricabile sul sito <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/siar> che va inoltrato seguendo le istruzioni in esso indicate.

Le aziende che, direttamente o mediante propri mandatari autorizzati (CAA, liberi professionisti), utilizzano sistemi di registrazione "privati" devono comunque riversare, tramite web service, le proprie annotazioni all'interno del GIAS (unico strumento validato dalla regione Umbria per i controlli).

2) Gestione del suolo

I DPI (nelle "Norme generali" e "Norme di coltura") riportano gli impegni da rispettare, relativi alle lavorazioni, sistemazioni e copertura del suolo diversificati per le aree di collina e pianura con l'obiettivo di ridurre i rischi di erosione e dissesto idrogeologico e di lisciviazione dei nutrienti. Nella tabella sottostante sono riportati gli impegni che gli agricoltori devono rispettare.

	SUPERFICI CON PENDENZA MEDIA MAGGIORE DEL 30%	SUPERFICI CON PENDENZA MEDIA TRA IL 10 E IL 30%	SUPERFICI CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 10%
COLTURE ARBOREE	Sono ammesse esclusivamente le lavorazioni puntuali all'impianto o finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente. Nella gestione ordinaria è obbligatorio l'inerbimento permanente anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci	Obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limoso, argillosa-sabbiosa, franco-limoso-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo (periodo che va dal 1 aprile al 30 settembre) in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi.	Obbligo dell'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo) durante il quale è vietata qualsiasi lavorazione del terreno per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni. Sui terreni dove si effettua l'inerbimento sono ammessi interventi localizzati di interrimento dei concimi. L'impegno dell'inerbimento non si applica nei primi 2 anni di impianto della coltura arborea

COLTURE ERBACEE	Sono vietate le arature. È consentita esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e/o la scarificazione.	Effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e l'aratura a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione. obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri	Per le colture che richiedono la tecnica della pacciamatura la stessa deve essere realizzata mediante materiale vegetale (paglie, residui colturali, ecc.) o in alternative con teli biodegradabili ai sensi della norma UNI 11495/2013 (standard relativo alla biodegradazione di materiali termoplastici biodegradabili per uso in agricoltura e orticoltura).
----------------------------	--	---	--

3) Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Uno strumento per garantire coltivazioni sane è l'uso di materiale di moltiplicazione certificato in quanto l'uso di prodotti non certificati, espone le colture al rischio di attacchi parassitari.

Per far fronte a tale problematica l'agricoltore assume l'impegno di utilizzare semente o materiale di propagazione certificato ed esente da organismi geneticamente modificati (OGM).

4) Avvicendamento colturale

Al fine di prevenire e contenere fenomeni quali la stanchezza del terreno, lo sviluppo di fitopatie e di avversità biotiche resistenti, che richiederebbero un elevato uso di fitofarmaci per la difesa delle colture interessate, non sono ammesse quelle successioni colturali che hanno risvolti negativi sulla fertilità del terreno e sugli equilibri ambientali.

Ne consegue che per ciascuna coltura erbacea regolamentata da specifico disciplinare, l'agricoltore assume l'impegno al rispetto degli intervalli minimi di tempo prima del ritorno della coltura sulla medesima superficie (minimo un anno). Tale intervallo è commisurato in relazione alle specifiche colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano dalle analisi fisico-chimiche.

È inoltre obbligatorio il rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo un ristoppio.

5) Fertilizzazione

L'organizzazione della fertilizzazione, tramite piani di concimazione basati sul metodo del bilancio degli elementi nutritivi per perseguire un equilibrio fra apporti e asporti, unitamente ad una riduzione dell'azoto e del fosforo, prevedono l'impegno da parte dell'agricoltore di:

- Eseguire un'analisi fisico chimica dei terreni entro il 1° anno di impegno per ogni area omogenea, ovvero quella parte della superficie che dal punto di vista pedologico (tessitura, morfologia, colore, struttura) e agronomico (colture e pratiche colturali) abbiano caratteristiche di omogeneità. Tale strumento è essenziale per la redazione del piano di fertilizzazione;
- Adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura che tenga conto delle asportazioni, delle disponibilità di macro elementi nel terreno, delle perdite dovute a percolazione ed evaporazione, dell'avvicendamento colturale e delle tecniche di coltivazione adottate e che comporta una riduzione di almeno il 25% rispetto alla pratica ordinaria. Per la compilazione e il successivo monitoraggio di tale piano è necessario che sia dimostrato che tali attività siano state compiute con il sostegno di un tecnico specializzato in campo agrario (agronomo, perito agrario, veterinario, ecc.).
- Rispettare le dosi di fertilizzanti indicate nei DPI i quali, applicando il principio di ottimizzazione dell'assunzione da parte della coltura, riportano dosi mediamente inferiori del 25% rispetto all'ordinarietà;
- Frazionare la somministrazione della quota azotata, che per dosi totali > di 60 e ≤ 100 deve essere fatta in almeno due somministrazioni mentre per dosi > di 100 in 3 somministrazioni;
- Annotare gli acquisti e gli impieghi dei concimi su apposito registro informatizzato,

garantendo la controllabilità degli impegni correlati alla fertilizzazione.

6) Difesa e controllo delle infestanti

La difesa fitosanitaria rispettosa dell'ambiente deve essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e a dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili.

In particolare gli agricoltori devono impegnarsi a:

- Giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti. A tal fine, in relazione alla coltura e alla patologia presa in considerazione, è obbligatorio l'uso di trappole a ferormoni, software gestionali o marcatori molecolari tipici di patogeni o specifici kits diagnostici;
- Non utilizzare i prodotti fitosanitari classificati Tossici (T) e Molto Tossici (T+) secondo la direttiva 67/548/CEE (classificazione DPD) e riclassificati in modo univoco nell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 1272/2008 (classificazione CLP: H300, H310, H330, H301, H311, H331, H370 E H372)
- Rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari indicati nei DPI i quali, applicano il principio di garantire una efficace protezione delle colture, in funzione del minor impatto nei confronti dell'uomo e dell'ambiente, contribuiscono ad una riduzione dell'impatto degli agrofarmaci di media del 20% rispetto all'ordinarietà.

7) Regolazione (taratura) volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

Gli agricoltori aderenti agli impegni dell'intervento, 10.1.1 sono tenute al rispetto dell'impegno volontario della "regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari" che deve essere eseguita presso i centri autorizzati dalla Regione Umbria.

A conferma dell'avvenuta "regolazione", il centro autorizzato rilascia specifica certificazione riconducibile all'attrezzatura oggetto di analisi e alle colture per la quale la stessa è utilizzata. Non è pertanto consentito effettuare la somministrazione di fitofarmaci con attrezzature sprovviste di regolare certificazione di regolazione. Tale certificazione, per quanto attiene le norme di produzione integrata, ha una validità di 2 anni per le aziende agricole e di un anno per i contoterzisti.

8) Irrigazione

I DPI (nelle "Norme generali" e "Norme di coltura") indicano l'impegno da parte delle aziende ad adottare il metodo del bilancio idrico semplificato per la definizione delle epoche e dei volumi massimi di distribuibili (basato su condizioni meteorologiche e pedologiche aziendali e bollettini agrometeorologici provinciali). Per le aziende che non elaborano un bilancio idrico semplificato i disciplinari regionali definiscono il volume massimo di adacquamento per ciascun intervento in funzione delle condizioni pedologiche aziendali. In particolare devono essere rispettati i seguenti impegni:

- Registrare gli interventi irrigui eseguiti (data e volume di irrigazione e dati di pioggia);
- Rispettare la dose massima di adacquamento per ciascun intervento irriguo prevista nei DPI in base al tipo di terreno (sciolto, di medio impasto e argilloso) come segue:

Tabella - Volumi massimi ammessi per singolo intervento irriguo.

Tipo di terreno	Millimetri	Metri cubi ad ettaro
Terreno sciolto	35	350
Terreno medio impasto	45	450
Terreno argilloso	55	550

È vietato praticare l'irrigazione per scorrimento.

9) Impegni aggiuntivi per gli oliveti

Al fine di rafforzare il beneficio ambientale dell'intervento 10.1.1 in termini di tutela del territorio e della riduzione dei gas ad effetto serra, qualora nell'ordinamento colturale aziendale siano presenti oliveti, il beneficiario, per l'intera superficie aziendale olivetata, oltre agli impegni previsti dai DPI, può assoggettarsi ad ulteriori impegni aggiuntivi a quelli previsti dai DPI, e specificatamente effettuare il controllo delle parassitosi solo mediante la spollonatura e la potatura con cadenza annuale. In tal caso sono pertanto vietati i trattamenti antiparassitari, ad eccezione di quelli a base di rame, a dosi non superiori a quelle ammesse in agricoltura biologica, da utilizzare come cicatrizzante di tagli conseguenti alla potatura e delle microlesioni che si potrebbero generare in fase di raccolta a seguito dell'uso di pettini abbacchiatori. È inoltre vietato l'apporto di concimi chimici di sintesi che potrebbero favorire lo sviluppo vegetativo eccessivo e pertanto vanificare gli effetti ambientali delle potature annuali.

Articolo 18 (Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate e specificatamente.

<i>Aree rurali intermedie</i>			<i>Aree con problemi complessivi di sviluppo</i>		
Intervento	Codice intervento	Intensità aiuto	Intervento	Codice intervento	Intensità aiuto
Seminativi (**)	001E - SEMINATIVI-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 e succ.)	€ 160,00	Seminativi	001F - SEMINATIVI-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 e succ.)	€ 126,00
Foraggiere poliennali avvicendate (*)	005E - FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 e succ.)	€ 90,00	Foraggiere poliennali avvicendate	005F - FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 e succ.)	€ 72,00
Ortive	002E - ORTIVE-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 e succ.)	€ 376,00	Ortive	002F - ORTIVE-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 e succ.)	€ 357,00
Vite e fruttiferi	003E - VITE E FRUTTIFERI-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 e succ.)	€ 445,00	Vite e fruttiferi	003F - VITE E FRUTTIFERI-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 e succ.)	€ 389,00
Olivo	004E - OLIVO-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 e succ.)	€ 343,00	Olivo	004F - OLIVO-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 e succ.)	€ 296,00
Olivo con impegni aggiuntivi	007E - OLIVO IMPEGNI AGGIUNTIVI - AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 e succ.)	€ 369,00	Olivo con impegni aggiuntivi	007F - OLIVO IMPEGNI AGGIUNTIVI - AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 e succ.)	€ 349,00
Tabacco	006E - TABACCO-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 e succ.)	€ 480,00	Tabacco	006F - TABACCO-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 e succ.)	€ 480,00

(*) escluso il pascolo e il prato pascolo. Fermo restando che la superficie a pascolo e a prato pascolo non è compensata, l'agricoltore è tenuto al rispetto degli impegni previsti dai disciplinari di produzione integrata.

(**) escluse le foraggiere annuali uso erbaio

Articolo 19 **(Chiarimenti e informazioni - FAQ)**

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente bando mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo lpistaro@regione.umbria.it.

Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo del bando di cui si intende ricevere spiegazioni e possono essere proposte fino al termine degli impegni (30 dicembre 2026).

I quesiti inerenti la presentazione delle domande di sostegno dovranno pervenire entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.

Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili all'indirizzo internet <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura10> ;

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Articolo 20 **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra Regione Umbria e aziende agricole si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC

direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it e all'indirizzo PEC comunicato dagli agricoltori al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (DL. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012) e presente nel fascicolo aziendale.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Fatta salva l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC che deve essere sempre attivo ed aggiornato, l'agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Articolo 21 **Ulteriori disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rimanda alle seguenti circolari AGEA:

- *istruzioni operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021 prot. n. ORPUM 11779 del 19.02.2021, riguardante le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021;*

- *istruzioni operative AGEA n. 30 del 30 marzo 2021 prot n. ORPUM 0022481 del 30.03.2021 riguardante l'errata corrige alle istruzioni operative n. 13 del 19 febbraio 2021.*

